



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 170

IL SINDACO

PREMESSO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2013 è stato approvato il "Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città";
- Che, già con l'ordinanza n.288 del 10 agosto 2017, sono stati ordinati orari di apertura, vista la necessità di regolamentare l'apertura e la chiusura dei parchi e giardini pubblici dotati di recinzione continua, di accessi pedonali e carrabili di servizio per i quali è tecnicamente possibile, provvederne la chiusura al fine di tutelare, il patrimonio pubblico nonché la sicurezza e la quiete delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali che offrono i parchi ed i giardini;
- Che malgrado la progressiva mitigazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comunque, si impone di mantenere ogni possibile misura finalizzata alla regressione dell'epidemia fino alla sua scomparsa;
- Che i parchi e giardini pubblici sono aperti alla cittadinanza tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di maltempo e dei giorni di manutenzione (tra cui, il fermo biologico di quattro settimane all'anno per permettere la ricrescita del manto erboso) ed eventuale riqualificazione;
- Che il mantenimento delle condizioni di decoro, funzionalità e sicurezza dei parchi e giardini pubblici, per i quali si assiste ad un uso improprio notturno, non risulta oggettivamente gestibile, dovendosi provvedere ad una verifica quotidiana della condizione delle aree e, ove ci fosse la necessità, ad interventi immediati di pulizia e ripristino;
- Che l'uso improprio notturno dei parchi e dei giardini pubblici determina il degrado delle aree, il danneggiamento di giochi ed arredi, nonché problemi alla quiete del vicinato, compromettendone la fruizione diurna in sicurezza da parte della cittadinanza, in special modo da parte di bambini ed anziani;

CONSIDERATA

- La necessità di aggiornare e modificare gli orari di apertura e chiusura per le mutate esigenze stagionali, anche in previsione di adozioni e/o di servizi di volontariato civile, e/o personale proveniente dal reddito di cittadinanza, per i parchi, giardini, aree verdi, giochi e sgambamento cani, così da permettere una più realistica e funzionale gestione; stante l'attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

- L'ulteriore necessità di dotare, di orari di fruizione parchi, giardini, aree verdi e giochi non dotati di recinzione;
- Nell'apertura-chiusura e fruizione, la doverosa distinzione tra parchi, giardini e aree verdi, giochi e sgambamento cani, con e senza, al loro interno attività commerciale in convenzione, e/o servizi di apertura e chiusura delle aree, mutandone così le possibilità funzionali negli orari di apertura;
- Che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre persistere nelle prescrizioni anti-Covid-19, ovvero, evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, altresì di permettere le attività motorie, ludiche e sportive, consentite nei limiti consentiti;
- Che, questa Amministrazione a garanzia dei cittadini per la fruizione del verde comunale, debba procedere ad una riorganizzazione degli orari di accesso di parchi, giardini aree verdi, giochi e sgambamento cani, così favorendone la vigilanza degli enti preposti;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- L'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

CONSIDERATI

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) emanati rispettivamente nelle date del 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 in merito a misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

VISTO

- Il D.P.C.M. 17/05/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Che nello specifico, art. 1, b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; d) è consentito

Ordinanza SINDACALE n.170 del 28-07-2020 Comune di Guidonia Montecelio

svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

VISTE

- Le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, 06/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 12/03/2020, 13/03/2020, 17/03/2020, 18/03/2020, 19/03/2020, 26/03/2020, 27/03/2020, 30/03/2020, 01/04/2020, 03/04/2020, 09/04/2020, 10/04/2020, 13/04/2020, 15/04/2020, 17/04/2020, 18/04/2020, 24/04/2020, 02/05/2020 e del 16/05/2020;

VISTI

- l'articolo 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico degli Enti Locali" il quale prevede tra le competenze del Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di apertura di uffici e servizi comunali, in modo da garantire la miglior fruibilità da parte dei cittadini;
- Richiamato prioritariamente l'art. 659 del C.P., in materia di Tutela della Quietè pubblica;
- Richiamate le proprie Ordinanze, n. 110 del 12 marzo 2020, n.130 del 6 maggio 2020, n.132 del 7 maggio 2020 e n.138 del 18 maggio 2020, con la quale si stabiliva, la progressiva riapertura dei parchi, giardini e aree, con lista riportata e la chiusura delle restanti fino al 2 giugno 2020; e con l'ordinanza n.150 del 1 giugno 2020 venivano riaperti alla fruizione pubblica di tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco e sgambamento cani, presenti sul territorio comunale.

ORDINA

1) Ad integrazione e nelle more dell'aggiornamento del "Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città", che gli orari di fruizione, apertura-chiusura di parchi, giardini, aree verdi, giochi e sgambamento cani, siano regolamentati ed articolati, a seconda delle reali possibilità gestionali, ovvero, dalla presenza di convenzioni, attività commerciali, cittadini volontari organizzati per l'apertura e chiusura, delle stagioni, o di eventi e manifestazioni come di seguito riportati.

a. Parchi e giardini in CONVENZIONE, cui insistono attività commerciali e/o in locazione. Dal lunedì alla domenica, su disponibilità del gestore, l'orario di chiusura potrà protrarsi, con debita comunicazione e permesso da parte degli uffici comunali preposti, fino all'imbrunire e/o se è disponibile per il parco un impianto d'illuminazione congruo, avvenire non oltre le ore 23.00, oppure:

- Primavera (dal 1 marzo al 21 giugno), 8.00 - 18.30;
- Estate (dal 22 giugno al 22 settembre), 8.00 - 22.00;
- Autunno (dal 23 settembre al 22 dicembre), 7.30 - 18.30;
- Inverno (dal 23 dicembre al 20 marzo), 8.00 - 17.00.

b. Per i parchi, giardini e aree giochi con "SERVIZIO" di APERTURA e CHIUSURA. Dal lunedì alla domenica, il servizio di apertura-chiusura, se svolto da volontari, gli orari di apertura e chiusura potranno variare secondo le disponibilità degli stessi, con debita comunicazione e permesso da parte degli uffici comunali preposti. Per la sola chiusura su disponibilità, all'incidere del buio nell'accorciamento delle ore di luce delle giornate, oppure:

- Primavera (dal 1 marzo al 21 giugno), 8.30 - 18.30;
- Estate (dal 22 giugno al 22 settembre), 8.00 - 21.30;
- Autunno (dal 23 settembre al 22 dicembre), 8.00 - 18.00;

Ordinanza SINDACALE n.170 del 28-07-2020 Comune di Guidonia Montecelio

- Inverno (dal 23 dicembre al 20 marzo), 8.30 - 16.30.

c. In tutti gli altri parchi, giardini, aree verdi e giochi.

La FRUIZIONE sarà permessa, dal lunedì alla domenica, sino all'incidere del buio nell'accorciamento delle ore di luce delle giornate, ovvero:

- Primavera (dal 1 marzo al 21 giugno), 8.30 - 18.30;
- Estate (dal 22 giugno al 22 settembre), 8.30 - 21.00;
- Autunno (dal 23 settembre al 22 dicembre), 8.00 - 17.30;
- Inverno (dal 23 dicembre al 20 marzo), 8.30 - 16.30.

d. Per le aree designate allo SGAMBAMENTO dei CANI, il rispetto degli stessi orari dei parchi e giardini se comprese (senza accesso indipendente) negli stessi. Diversamente, se indipendenti nell'accesso e in regime di adozione e/o convenzione di gestione, possono avere orari diversi se concordati con l'Ente.

e. Per TUTTI, la chiusura e interdizione in caso di maltempo.

In caso di neve, rovesci temporaleschi prolungati, venti sostenuti, o con specifico AVVISO del Comune, fino alla conclusione dei fenomeni di atmosferici avversi o alla verifica dello stato di sicurezza.

f. Sono possibili eccezioni espressamente autorizzate in occasione di manifestazioni e festività, motivi di sicurezza ed ordine pubblico, manutenzioni straordinarie.

- 2) Non è consentito trattenersi all'interno dei parchi, giardini, aree verdi, giochi e sgambamento cani, durante gli orari di chiusura, ad eccezione dei giorni in cui si effettuano manifestazioni e spettacoli autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- 3) Il personale predisposto nonché i volontari incaricati, sono autorizzati allo sgombero dei presenti e nel chiudere i cancelli dei parchi, giardini, aree verdi, giochi e sgambamento cani, senza ordine di preavviso, negli orari specificati e/o concordati, in presenza di maltempo o su indicazione dell'Amministrazione;
- 4) Ribadisce il rispetto di quanto prescritto, quando presenti, nei regolamenti comunali per la fruizione dei parchi, giardini, aree giochi e verdi, altresì per le aree destinate allo sgambamento dei cani.
- 5) L'accesso alle aree, cui sopra, dovrà avvenire nel rispetto delle persistenti prescrizioni sanitarie emanate anti-Covid-19 (ovvero, il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno due metri per le attività sportive o motorie e di almeno un metro per ogni altra attività).

Rimangono chiusi perché in situazioni di insicurezza, il parco attrezzato con annessa area cani interna "Parco, San Michele Arcangelo - dei frati - Villa Comunale", sito in via XXV Aprile (Montecelio) e il giardino attrezzato il "Bollente", sito su via Foggia n. 16 (Villalba).

STABILISCE

Che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a 500,00, in caso di reiterazione della violazione il minimo editale di € 50,00 verrà raddoppiato.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale e le Associazioni di volontariato ausiliarie alla Polizia Locale convenzionate con il Comune e con qualifica di Ispettori Ambientali della Città di Guidonia Montecelio, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, di verificare, controllare e vigilare sull'avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente Ordinanza e all'accertamento delle violazioni; nonché per le restanti Associazioni sempre in ausilio e convenzionate, destinatarie

Ordinanza SINDACALE n.170 del 28-07-2020 Comune di Guidonia Montecelio

della presente, compiti d'informazione e segnalazione nell'eventuale riscontro d'inosservanze;

Il Dirigente dell'Area VI, Responsabile della Funzione Ambiente, di dare la massima diffusione ai volontari incaricati dell'apertura e chiusura delle aree e ai cittadini del presente provvedimento, attraverso comunicazioni ed informazioni mirate;

Il Dirigente dell'Area III, Attività produttive, di dare comunicazione diretta del presente provvedimento alle società convenzionate aventi attività commerciali all'interno dei parchi, giardini e aree verdi;

Il Dirigente dell'Area VIII, Sociale, di dare comunicazione diretta del presente provvedimento alle Associazioni convenzionate in ragione delle attività svolte all'interno dei parchi, giardini e aree verdi;

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- a) Sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) Sia, nei suoi contenuti funzionali estrapolato un avviso da pubblicare nell'area specifica del sito WEB comunale inerente i servizi dei Parchi, giardini, aree verdi, giochi e sgambamento cani;
- c) Che l'ufficio emanante provveda ad inviare a mezzo posta certificata copia del presente atto:
 1. Al Comandante della Polizia Locale del comune di Guidonia Montecelio, incaricato della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza;
 2. Al Dirigente dell'Area Lavori pubblici, Ambiente, Attività estrattive e T.P.L.;
 3. Al Dirigente dell'Area Attività Produttive;
 4. Al Dirigente dell'Area Sociale;
 5. Al responsabile dell'RTI TeKneko - F.lli Morgante, nelle figure del Direttore Tecnico e responsabili di cantiere; info@pec.tekneko.com;
 6. All'Associazione di volontariato F.E.D.R.A. ONLUS, Nucleo Tutela Ambiente, convenzionato con il Comune in ausilio alla Polizia Locale, fedraonlus@legalmail.it;
 7. All'Associazione di volontariato A.N.C. – Associazione Nazionale Carabinieri-, sezione di Guidonia, convenzionata con il Comune, in ausilio alla Polizia Locale, guidonia@sezioni-anc.it;
 8. All'Associazione di volontariato N.V.G. – Nucleo Volontari Guidonia, convenzionata con il Comune, in ausilio alla Polizia Locale, nvg@pec.protezionecivileguidonia.it;
 9. Alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Guidonia Montecelio, Via Roma n. 145, Guidonia Montecelio (Rm), rm43063@pec.carabinieri.it;
 10. Al Comando della Polizia Provinciale Distretto Roma Sud, Distaccamento di Tivoli, Via Maremmana Inferiore Km 0,300, Loc. Ponte Lucano Tivoli (Rm), polizialocale@pec.cittametropolitana.gov.it;
 11. Alla Regione Carabinieri, Comando Stazione di Guidonia Montecelio, Largo Paolo Centroni n. 2, Guidonia Montecelio (Rm), trm22149@pec.carabinieri.it;
 12. Al Commissariato Polizia di Stato di Tivoli, Largo Salvo D'Acquisto n. 20, comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it;

AVVERTE

Che a norma dell'art 3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"